

IL PRESIDENTE F.F. DELLA GIUNTA REGIONALE

Ordinanza N. 2 /2024

Visti:

- l'art 32 della Costituzione;
- la legge statutaria n. 1/2005 (Statuto della Regione Liguria) e in particolare l'art. 41, comma 2;
- l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e, in particolare "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
- l'articolo 117, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (interventi di urgenza in materia di tutela della salute);
- l'art. 650 del codice penale;
- il d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

Premesso che:

- il Decreto del Segretario Generale della Giunta 7 luglio 2024, n. 3055-2024, ha preso atto del verificarsi, in data 7 maggio 2024, della causa di sospensione del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 31 dicembre 2012 n. 235 (testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e divieto di ricoprire le cariche elettive e di governo conseguenti a sentenza definitiva di condanna per delitti non colposi a norma dell'art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012 n. 190) e che, conseguentemente, il Vicepresidente della Giunta regionale ha assunto le funzioni di Presidente ad interim in applicazione del disposto dell'art. 41, comma 2, dello Statuto regionale;
- la Regione Liguria è in stato di anticipata cessazione della legislatura a seguito dell'atto di dimissioni presentate in data 26 luglio 2024 dal Presidente della Giunta regionale della Liguria;
- la circolare del Segretario Generale della Giunta 30 luglio 2024 ha individuato i poteri del Presidente e della Giunta regionale durante il periodo di "prescadenza" e di "prorogatio";

Considerato che:

- la Regione Liguria è interessata da una eccezionale ondata di caldo caratterizzata da elevate temperature dell'aria e da un alto tasso di umidità;
- tali elevate temperature rendono rischioso lo svolgimento delle attività lavorative nei settori nei quali il lavoro è svolto prevalentemente in ambiente esterno;
- la prolungata esposizione al sole rappresenta un pericolo per la salute dei lavoratori esposti per lunghi
 periodi di tempo alle radiazioni solari, causando stress termico e colpi di calore con esiti talvolta anche
 letali;

- il lavoro nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili ed affini è svolto essenzialmente all'aperto senza possibilità per i lavoratori di ripararsi dal sole e dalla calura nei momenti della giornata caratterizzati da un notevole innalzamento della temperatura;
- l'INAIL nell'ambito del progetto worklimate (Inail-CNR), ha reso disponibile sul sito web www.worklimate.it le mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione al caldo, al fine di contenere il rischio di esposizione dei lavoratori;

Ritenuto:

- urgente provvedere, in via ordinaria, alla salute dei soggetti che operano nelle condizioni climatiche descritte;
- necessario, per tutte le aree o zone del territorio della regione Liguria interessate dallo svolgimento
 di attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili e affini, in condizioni
 di esposizione prolungata al sole, di emanare un provvedimento a tutela della salute e igiene pubblica
 finalizzato a ridurre l'impatto dello stress termico ambientale sulla salute dei lavoratori impegnati in
 tali attività ed evitare le conseguenze derivanti sulla salute e, quindi, i rischi cui è esposto il relativo
 personale;

Vista la nota, prot. 0014901 del 31 luglio 2024, del Referente del Centro di competenza locale per la prevenzione dei danni da ondate di calore, istituito presso Alisa, di richiesta di adozione di una ordinanza di sospensione dei lavori che comportano una intensa attività fisica all'aperto nelle ore centrali della giornata in caso di permanenza di temperature eccessive;

RITENUTO in particolare che:

nei cantieri edili e affini, in agricoltura e nel florovivaismo, di disporre, fino al 31 agosto 2024, salvo successivi provvedimenti, il divieto lavorativo su tutto il territorio ligure tra le ore 12:30 e le ore 16:00, nei giorni in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet www.worklimate.it/sceltamappa/sole-attivita- fisica-alta/ riferita a "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" ore 12.00, segnali un livello di rischio "ALTO", fatto salvo l'obbligo, da parte dei datori di lavoro, dell'adozione di ogni misura organizzativa idonea e necessaria a salvaguardare i livelli minimi delle prestazioni dei servizi pubblici essenziali;

DATO ATTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n.833, per l'adozione di Ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica;

VISTE le richieste di chiarimento ed integrazione pervenute;

ORDINA

per i motivi richiamati in premessa, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 31 agosto 2024, salvo successivi provvedimenti, con riferimento al territorio regionale della Liguria e l'eccezione delle aree territoriali in cui le parti sociali hanno già definito protocolli per la gestione dell'esposizione prolungata dei lavoratori al calore:

- 1. è fatto divieto di lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili ed affini, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet http://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" ore 12.00, segnala un livello di rischio "ALTO";
- 2. le prescrizioni di cui alla presente ordinanza non trovano applicazione per le Pubbliche Amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio e per i loro appaltatori quando trattasi di interventi di pubblica utilità,

pronto intervento, protezione civile e di salvaguardia della pubblica incolumità, fatta salva, in ogni caso, l'adozione di idonee misure organizzative finalizzate a salvaguardare le prestazioni dei servizi pubblici essenziali e di idonee misure operative che riconducano il rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature ad un livello accettabile secondo la valutazione del rischio condotta dal datore di lavoro come previsto dal decreto legislativo n° 81/2008;

- 3. la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza, comporterà le sanzioni come per legge (art. 650 c.p.) se il fatto non costituisce più grave reato.
- 4. La presente ordinanza sostituisce l'ordinanza n. 1 del 2 agosto 2024.

DISPONE

La pubblicazione sul sito istituzionale della Giunta della Regione Liguria e la trasmissione, per gli adempimenti di legge, ai Prefetti e a tutti Sindaci dei comuni liguri, alle Aziende Sanitarie della Regione Liguria, ai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e dei datori di lavoro e alle Associazioni nazionali di categoria.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Genova, li 7 agosto 2024

Alessandro Piana